

# Piano dell'opera

<b>PARTE I</b>		
<b>STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO</b>		<b>5</b>
Capitolo 1.	<b>Mediazione</b>	<b>19</b>
Capitolo 2.	<b>Negoziazione assistita</b>	<b>230</b>
Capitolo 3.	<b>Arbitrato</b>	<b>330</b>
<b>PARTE II</b>		
<b>PROCESSO: REGOLE GENERALI</b>		<b>650</b>
<b>Titolo I - GIURISDIZIONE</b>		<b>654</b>
<b>Titolo II - COMPETENZA</b>		<b>735</b>
<b>Titolo III - SOGGETTI DEL PROCESSO</b>		<b>1150</b>
<b>Titolo IV - ATTI E PROVVEDIMENTI DEL PROCESSO</b>		<b>1635</b>
<b>Titolo V - PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT)</b>		<b>1940</b>
<b>Titolo VI - TERMINI</b>		<b>2080</b>
<b>Titolo VII - COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E DEPOSITI</b>		<b>2170</b>
<b>Titolo VIII - PROVE</b>		<b>2700</b>
<b>Titolo IX - SPESE</b>		<b>3300</b>
<b>PARTE III</b>		
<b>PROCEDIMENTO ORDINARIO</b>		<b>3800</b>
<b>Titolo I - PROCESSO ORDINARIO DI PRIMO GRADO</b>		<b>3802</b>
Capitolo 1.	<b>Procedimento avanti al tribunale</b>	<b>3804</b>
Capitolo 2.	<b>Procedimento avanti al giudice di pace</b>	<b>4600</b>
<b>Titolo II - IMPUGNAZIONI</b>		<b>4760</b>
Capitolo 1.	<b>Regole generali</b>	<b>4762</b>
Capitolo 2.	<b>Appello</b>	<b>5010</b>
Capitolo 3.	<b>Ricorso per cassazione</b>	<b>5200</b>
Capitolo 4.	<b>Revocazione</b>	<b>5502</b>
Capitolo 5.	<b>Opposizione di terzo</b>	<b>5576</b>
<b>PARTE IV</b>		
<b>PROCEDIMENTO SOMMARIO</b>		<b>6000</b>
<b>PARTE V</b>		
<b>PROCEDIMENTI CAUTELARI</b>		<b>6325</b>

<b>PARTE VI</b>		
<b>PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE</b>		<b>6676</b>
Capitolo 1.	<b>Ricorso per decreto ingiuntivo</b>	<b>6677</b>
Capitolo 2.	<b>Opposizione a decreto ingiuntivo</b>	<b>6780</b>
<b>PARTE VII</b>		
<b>PROCESSO DI ESECUZIONE</b>		<b>6957</b>
Capitolo 1.	<b>Regole comuni</b>	<b>6962</b>
Capitolo 2.	<b>Esecuzione mobiliare</b>	<b>7194</b>
Capitolo 3.	<b>Esecuzione presso terzi</b>	<b>7320</b>
Capitolo 4.	<b>Esecuzione immobiliare</b>	<b>7412</b>
Capitolo 5.	<b>Esecuzione in forma specifica</b>	<b>7618</b>
Capitolo 6.	<b>Opposizioni nel processo esecutivo</b>	<b>7692</b>
Capitolo 7.	<b>Sospensione ed estinzione del processo esecutivo</b>	<b>7810</b>
<b>PARTE VIII</b>		
<b>CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO</b>		<b>8018</b>
<b>PARTE IX</b>		
<b>ALTRI PROCEDIMENTI</b>		
Capitolo 1.	<b>Azioni a tutela del possesso</b>	<b>8859</b>
Capitolo 2.	<b>Procedimenti in materia locatizia</b>	<b>8960</b>
Capitolo 3.	<b>Persone e famiglia</b>	<b>9171</b>
Capitolo 4.	<b>Class action e azione inibitoria</b>	<b>9472</b>
Capitolo 5.	<b>Irragionevole durata del processo: legge Pinto</b>	<b>9913</b>
<b>PARTE X</b>		
<b>ASPETTI INTERNAZIONALI</b>		<b>10020</b>
<b>APPENDICE</b>		
	<b>Schemi Riepilogativi</b>	<b>11000</b>
	<b>Riforma del processo civile</b>	<b>11500</b>
<b>INDICI</b>		
<b>Indice per articolo</b>		<b>pag. 1471</b>
<b>Indice analitico</b>		<b>pag. 1495</b>

## CAPITOLO 1

## Parti

## SOMMARIO

<b>Sez. 1 - Capacità di stare in giudizio</b> .....	1160	<b>Sez. 3 - Pluralità di parti</b> .....	1285
A. Persone fisiche.....	1165	I. Litisconsorzio.....	1287
B. Società.....	1220	II. Estromissione.....	1313
C. Associazioni, comitati e altri enti.....	1235	III. Intervento di terzi.....	1325
D. Vicende relative alle parti.....	1248	<b>Sez. 4 - Successione nel processo e nel diritto controverso</b> .....	1410
E. Delega della rappresentanza processuale.....	1254	A. Morte della parte (persona fisica).....	1412
F. Urgenza o conflitto di interessi.....	1257	B. Estinzione e altre vicende relative alla parte (società o diverso ente).....	1422
<b>Sez. 2 - Condizioni dell'azione</b> .....	1265	C. Trasferimento del diritto controverso.....	1428
I. Interesse ad agire.....	1266		
II. Legittimazione ad agire.....	1275		

È parte ogni soggetto (sia esso persona fisica, società, associazione o diverso ente) che compie atti nel processo, ne subisce gli effetti ed è destinatario dei provvedimenti del giudice. È tale, in particolare, chi propone la domanda introducendo il giudizio, chi è destinatario della domanda, chi interviene nel giudizio instaurato da altri e chi è chiamato a partecipare al giudizio dalle parti originarie o dal giudice.

Per poter essere parte e compiere validamente atti processuali è però **indispensabile**:

— avere la **capacità** di stare in giudizio;

— che sussistano le **condizioni** per poter iniziare o essere coinvolto nel processo, ossia l'interesse ad agire e la legittimazione ad agire o a resistere.

Il giudice deve accertare l'esistenza di questi presupposti in via pregiudiziale, ossia prima di affrontare il merito della causa e rilevare la loro eventuale **manca**za con una pronuncia di rito.

Questo capitolo esamina anche la **pluralità** di parti del processo (litisconsorzio, estromissione e intervento) e le vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie (**successione** nel processo).

La tabella che segue indica la **denominazione** che la legge attribuisce a ciascuna parte nei diversi tipi di giudizio.

Tipo di giudizio	Chi introduce l'azione	Chi è chiamato in giudizio
Procedimento di primo grado introdotto con citazione	attore	convenuto
Procedimento di primo grado introdotto con ricorso	ricorrente	resistente
Appello	appellante	appellato
Cassazione	ricorrente	resistente
Giudizio di esecuzione	creditore procedente	debitore esecutato
Giudizio cautelare	ricorrente	resistente
Procedimento d'ingiunzione	ricorrente/intimante	intimato
Opposizione a decreto ingiuntivo	opponente	opposto

...omissis...

1153

1155

...omissis...

**1258 Curatore speciale** Nei **procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022** (ossia 180 giorni dopo l'entrata in vigore della L. 206/2021, c.d. legge di riforma del processo civile: art. 1 c. 37 L. 206/2021) il giudice può nominare un **curatore speciale** del **minore**, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento, nei seguenti **casì** (art. 78 c. 3 c.p.c. introdotto dall'art. 1 c. 30 L. 206/2021):

- il P.M. ha chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori o uno dei genitori ha chiesto la decadenza dell'altro;
- adozione di provvedimenti da parte della pubblica autorità in caso di abbandono del minore o di esposizione a pericolo per la sua incolumità psicofisica nell'ambiente familiare (ai sensi dell'art. 403 c.c.) o di affidamento del minore (ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 e s.);
- dai fatti emersi nel procedimento viene alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- ne fa richiesta il minore che ha compiuto 14 anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i **genitori** appaiono per gravi ragioni **temporaneamente inadeguati** a rappresentare gli interessi del minore.

Il **provvedimento di nomina** del curatore deve essere succintamente motivato (art. 78 c. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 1 c. 30 L. 206/2021).

**1259** Sono **legittimati** a presentare istanza di nomina del curatore speciale i seguenti soggetti:

- il P.M. (art. 79 c. 1 prima parte c.p.c.);
- la persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché i suoi prossimi congiunti (art. 79 c. 1 seconda parte c.p.c.);
- il rappresentante, in caso di conflitto di interesse (art. 79 c. 1 seconda parte c.p.c.);
- qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse (art. 79 c. 2 c.p.c.).

L'istanza si **propone** al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario competente per il merito; se invece l'istanza riguarda un incapace si deve proporre al giudice tutelare.

Nei **procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022**, se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un **procedimento**, anche di natura cautelare, alla nomina provvede d'ufficio il giudice che procede (art. 80 c. 1 c.p.c. come modif. dall'art. 1 c. 31 lett. a L. 206/2021).

Il giudice, assunte le opportune informazioni, sentite le parti interessate, provvede con decreto, comunicato al P.M. Il decreto di nomina del curatore speciale non è impugnabile in cassazione (Cass. 4 novembre 2015 n. 22566, Cass. 21 novembre 1983 n. 6943).

Il curatore speciale **resta in carica** fino a quando non subentra colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

**1260** Il curatore speciale ha il potere di rappresentanza **limitatamente** agli atti ai quali faccia specificamente riferimento il giudice che lo ha nominato. Per compiere atti di **straordinaria amministrazione** deve farsi preventivamente autorizzare dal giudice.

Ad **esempio** il curatore speciale nominato per rinnovare una fideiussione in rappresentanza del minore, non ne ha la rappresentanza processuale nel giudizio instaurato dal creditore per ottenere dal fideiussore il soddisfacimento dell'obbligazione assunta in caso di inadempimento del minore garantito. Il curatore non è legittimato inoltre a ricevere la notificazione del decreto ingiuntivo con cui si ordina al minore di pagare il debito (Cass. 15 novembre 1984 n. 5776).

## CAPITOLO 3

## Persone e famiglia

## SOMMARIO

<b>Sez. 1 - Separazione e divorzio</b> .....	9171	<b>Sez. 2 - Protezione contro gli abusi familiari.</b>	9344
I. Procedimenti giudiziari relativi a separazione, divorzio e scioglimento dell'unione civile .....	9172	<b>Sez. 3 - Procedimenti in materia di stato e capacità</b> .....	9354
A. Giudice competente .....	9173	A. Amministrazione di sostegno .....	9358
B. Separazione .....	9180	B. Interdizione e inabilitazione .....	9404
C. Divorzio .....	9250	<b>Sez. 4 - Procedimenti relativi all'apertura delle successioni</b> .....	9432
II. Negoziazione assistita da avvocati .....	9295	<b>Sez. 5 - Procedimento di divisione</b> .....	9448
III. Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco .....	9328		

## SEZIONE 1

## Separazione e divorzio

9171

I coniugi che vogliono interrompere formalmente la loro convivenza possono ricorrere allo strumento della **separazione** personale che può essere **consensuale**, se vi è accordo complessivo sulle condizioni, oppure, nel caso contrario **giudiziale**.

Il **divorzio** invece comporta lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Può essere richiesto solo dopo che è trascorso un periodo di tempo fissato dalla legge (6 mesi o un anno) dalla separazione formale; è però possibile chiedere direttamente il divorzio in alcune circostanze precisamente indicate (essenzialmente quando uno dei coniugi commette determinati reati).

Anche il divorzio può essere **consensuale** (o congiunto) oppure **giudiziale**.

Dal 2014 i coniugi che raggiungono un accordo possono separarsi e divorziare, oppure modificare le condizioni di separazione o divorzio anche valendosi di due nuove procedure (facoltative e, in alcune situazioni, più rapide rispetto a quelle tradizionali):

- la **negoziatioe assistita** dagli avvocati, possibile anche in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non autonomi economicamente;
- l'**accordo davanti al sindaco**, possibile solo in mancanza di figli o in presenza di figli maggiorenni capaci, privi di handicap gravi o economicamente autosufficienti.

Alle **parti dell'unione civile** che vogliono sciogliere il loro legame si applica, in quanto compatibile, la disciplina del divorzio (ai sensi dell'art. 1 c. 25 L. Unioni Civili) ma non la disciplina sostanziale della separazione; anch'esse possono ricorrere alla negoziazione assistita e agli accordi davanti al sindaco.

**COSA PREVEDE LA RIFORMA**

Entro il 24 dicembre 2022 il governo dovrà operare una completa **risrittura** del **rito applicabile** a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Rimarranno **esclusi** dal nuovo rito i procedimenti di adottabilità e quelli relativi all'immigrazione, di competenza delle sezioni specializzate del tribunale (art. 1 c. 23 lett. a L. 206/2021).

Il nuovo rito verrà sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile, dedicato al processo di cognizione e non più nel libro IV, e **si applicherà**:

- alle azioni di riconoscimento, disconoscimento e dichiarazione giudiziale di paternità;
- ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e relative modifiche;
- ai procedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (c.d. *de potestate*);
- ai procedimenti di amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione.

A seguito dell'entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, si applicherà anche ai procedimenti di risarcimento del danno endofamiliare.

9171  
(segue)

La tabella seguente elenca le altre **principali novità** previste dalla riforma precisando anche il termine in cui esse dovrebbero entrare in vigore.

Aspetto disciplinato dalla riforma	Novità	Termine per l'entrata in vigore della disciplina	Riferimenti normativi (art. 1 L. 206/2021)
Atti introduttivi	tutti i procedimenti inizieranno con <b>ricorso</b>	Entro 1 anno dall'approvazione della legge (ossia entro il 24 dicembre 2022) tramite l'adozione di uno o più decreti legislativi	c. 23 lett. f
Documenti da allegare al ricorso	— agli atti introduttivi dovranno essere <b>allegate</b> le dichiarazioni dei redditi e una documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie degli ultimi 3 anni; — in presenza di figli minori dovranno anche allegare il <b>piano genitoriale</b> che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori		
Prima udienza	— a seguito del ricorso il giudice dovrà fissare inderogabilmente la <b>prima udienza entro 90 giorni</b> ; — le parti dovranno formulare, <b>a pena di decadenza</b> , nel <b>primo atto difensivo</b> le domande (come ad esempio quelle di assegno o di addebito) e i mezzi di prova, eccezion fatta per le domande inerenti diritti non disponibili; — il ricorrente potrà espletare ulteriori difese, <b>modificare</b> domande e proporre nuove prove e depositare documentazione a seguito della domanda del resistente entro un termine fissato dal giudice che sarà precedente alla prima udienza; — alla prima udienza il giudice potrà emettere <b>provvedimenti urgenti e provvisori</b> maggiormente aderenti alla realtà della famiglia e le sentenze sullo <i>status</i> , dopo aver tentato inutilmente la conciliazione (eccezion fatta per i casi in cui siano allegati episodi di violenza) e invitato, senza successo, le parti al percorso di mediazione familiare		c. 23 lett. f, h, l e q
Competenza e composizione del tribunale	— è competente prioritariamente il tribunale del <b>luogo</b> di residenza del minore; — il tribunale <b>giudica</b> in composizione collegiale, ma la <b>trattazione</b> è, di fatto, monocratica		c. 23 lett. c e d
Domande nuove	tali domande così come la modifica dei provvedimenti provvisori saranno <b>ammesse solo</b> per fatti nuovi o nuovi accertamenti istruttori		c. 23 lett. i
Reclamo	— i provvedimenti provvisori e quelli che il giudice adotta nel prosieguo della causa in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, potranno essere reclamati <b>davanti</b> al collegio con termini molto stringenti anche decisi; — sarà predisposta un'autonoma regolamentazione per il giudizio di <b>appello</b>		c. 23 lett. v e nn

...omissis...

## Schemi rieepilogativi

### SOMMARIO

Negoziante assistita in generale .....	11005	Ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare .....	11075
Negoziante assistita facoltativa (procedimento) .....	11010	Intervento tardivo dei creditori .....	11080
Procedimento di mediazione in condominio .....	11015	Distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione .....	11085
Regolamento di giurisdizione .....	11020	Esecuzione mobiliare .....	11090
<b>Notifica a mani</b> .....	11025	Pignoramento di veicoli e rimorchi .....	11095
Deposito telematico dell'atto di citazione in appello .....	11030	Esecuzione presso terzi .....	11100
Impugnazione incidentale in generale ..	11035	Esecuzione immobiliare .....	11105
Pluralità di parti nel giudizio di impugnazione .....	11040	Custodia e liberazione dell'immobile pignorato .....	11110
Introduzione del ricorso in cassazione ..	11045	Vendita dell'immobile pignorato .....	11115
Revocazione ordinaria e straordinaria ..	11050	Esecuzione per consegna e rilascio .....	11120
Opposizione di terzo .....	11055	Esecuzione per obblighi di fare e non fare .....	11125
Procedimento sommario (fase introduttiva) .....	11060	Opposizioni esecutive .....	11130
Procedimento sommario (svolgimento processo) .....	11065	Sospensione dell'esecuzione .....	11135
Procedimento cautelare .....	11070	Sfratto per morosità: costituzione e comparizione delle parti .....	11140
		Convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione .....	11145


Nei paragrafi che seguono riepiloghiamo, mediante schemi di veloce consultazione, alcuni procedimenti e meccanismi di funzionamento relativi ai principali strumenti del processo civile.

Rimandiamo in ogni caso, per una disamina esauriente e completa, ai rispettivi capitoli e paragrafi.

...omissis...

11025 **Notifica a mani (v. n. 2250)**

Lo schema riassume le modalità di esecuzione della notificazione a mani da parte dell'ufficiale giudiziario.





# Riforma del processo civile

## SOMMARIO

Sez. 1 - Strumenti alternativi del processo.....	11502	Sez. 8 - Processo di esecuzione.....	11670
Sez. 2 - Processo: regole generali.....	11555	Sez. 9 - Processo del lavoro.....	11685
Sez. 3 - Procedimento ordinario di primo grado.....	11614	Sez. 10 - Procedimento locatizio.....	11690
Sez. 4 - Impugnazioni.....	11638	Sez. 11 - Persone e famiglia.....	11692
Sez. 5 - Procedimento sommario.....	11660	Sez. 12 - Irragionevole durata del processo: legge Pinto.....	11701
Sez. 6 - Procedimenti cautelari.....	11662	Sez. 13 - Aspetti internazionali.....	11703
Sez. 7 - Procedimento d'ingiunzione.....	11666		

Nei paragrafi seguenti riportiamo le **novità** contenute nella **L. 206/2021** (c.d. **legge delega di riforma del processo civile**), che ha assegnato al governo il compito di rendere più efficiente il processo civile, rivedere la disciplina degli strumenti alternativi al processo e adottare misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e di esecuzione forzata.

**Entro il 24 dicembre 2022** il governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per riformare il processo civile, tramite modifiche al c.p.c. e alle leggi processuali speciali: l'**obiettivo** è quello di semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo, garantendo al contempo il rispetto del contraddittorio (art. 1 c. 1 L. 206/2021).

Inoltre, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, il governo potrà adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi medesimi (art. 1 c. 3 L. 206/2021).

All'interno di ogni paragrafo sono presenti i rinvii alla disciplina generale del singolo procedimento o istituto su cui incidono le novità.

Per **monitorare** l'efficienza della giustizia civile, la ragionevole durata del processo e la statistica giudiziaria è stato costituito presso il ministero della giustizia un comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili; tutto ciò nel rispetto dei canoni del giusto processo e di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario.

Il **comitato promuove** la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati riguardanti la giustizia civile e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali (art. 1 c. 37 bis-37 quater L. 206/2021 aggiunto dall'art. 41 DL 36/2022).

Il **comitato tecnico-scientifico** è presieduto dal ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a 15 che durano in carica 3 anni. Il comitato e i competenti dipartimenti del ministero riferiscono al ministro della giustizia con cadenza annuale sull'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il ministro assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono poi trasmessi al CSM.

11500

11501

## SEZIONE 1

## Strumenti alternativi del processo

**11502 Procedure ADR (v. n. 13)** Per le procedure ADR, fatta **eccezione** per l'**arbitrato**, sarà necessario, all'esito del monitoraggio da effettuarsi sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria (art. 1 c. 4 lett. b L. 206/2021):

— **armonizzare** la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge;

— raccogliere tutte le discipline in un **testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione** (c.d. **TUSC**), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.

## a. Mediazione

## 1. Regole generali

**11505 Controversie interessate (v. n. 26)** Sarà **esteso** il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, **in materia di** contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, **fermo restando** che:

— si dovrà ricorrere alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie in tutti i casi in cui sia previsto da leggi speciali;

— quando l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti dovranno essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione dovrà considerarsi avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si concluda senza l'accordo;

— in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non precluderà la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari né la trascrizione della domanda giudiziale (art. 1 c. 4 lett. c L. 206/2021).

In conseguenza di questa estensione dovrà essere conseguentemente **modificato** l'**art. 5 c. 1 bis D.Lgs. 28/2010**.

È previsto, inoltre, che decorsi 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, che estende la mediazione come condizione di procedibilità, si proceda a una **verifica**, alla luce delle risultanze statistiche, dell'**opportunità della permanenza** della procedura di mediazione come condizione di procedibilità (art. 1 c. 4 lett. c ultimo periodo L. 206/2021).

**11507 Liti condominiali (v. n. 27)** Per **semplificare la partecipazione** alla mediazione da parte **dell'amministratore condominiale** si dovrà prevedere che (art. 1 c. 4 lett. h L. 206/2021):

— l'amministratore del condominio sia legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi;

— l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore siano sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c.;

— in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intenda non conclusa o la proposta del mediatore non approvata.